



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.2.2008  
COM(2008) 38 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**relativa alla creazione di un forum di discussione sulle politiche e sulle prassi dell'UE nel settore della giustizia**

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

### relativa alla creazione di un forum di discussione sulle politiche e sulle prassi dell'UE nel settore della giustizia

#### 1. INTRODUZIONE

1. Nel 2004 il Consiglio europeo ha adottato il Programma dell'Aia relativo al rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea<sup>1</sup>, invocando l'istituzione di un "sistema che preveda una valutazione obiettiva e imparziale dell'attuazione delle politiche dell'UE nel settore della giustizia, nel pieno rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario". Il Parlamento europeo vi ha dato l'avallo con una raccomandazione formulata nel febbraio 2005<sup>2</sup>. Il Piano d'azione sull'attuazione del Programma dell'Aia<sup>3</sup> ha indicato che una tale valutazione rafforzerebbe la fiducia reciproca.
2. Per analizzare come migliorare la cooperazione giudiziaria e promuovere lo spazio europeo di giustizia, per decidere quali provvedimenti prendere e valutare se gli strumenti adottati sono correttamente recepiti e applicati, se sono adeguatamente utilizzati e se realizzano l'obiettivo prefissato, in tutte le fasi di elaborazione e di attuazione delle politiche nel settore della giustizia è necessario un dialogo con le parti interessate. Più in generale, è necessario sapere se lo spazio europeo di giustizia funziona efficacemente e se gli utenti e gli operatori ne sono soddisfatti.
3. La Commissione intende creare un forum sulla giustizia (in appresso il "forum") quale sede permanente di consultazione delle parti interessate, di ricezione di feedback e di analisi trasparente e obiettiva delle politiche e delle prassi dell'UE nel settore della giustizia. Il forum terrà conto delle differenze, derivanti dai trattati, nelle politiche in materia civile e penale e si articolerà intorno a due sfere di attività principali: 1) fornire alla Commissione pareri di specialisti sulla politica e sulle normative dell'UE nel settore della giustizia e 2) promuovere la fiducia reciproca fra i sistemi giudiziari dell'UE migliorandone la mutua comprensione.
4. Un dialogo aperto fra tutti gli attori dei sistemi giuridici dell'Unione europea rafforzerà la fiducia reciproca in vari modi. Avrà effetto sui cittadini, che saranno più capaci di accettare e rispettare il sistema giuridico dell'UE se capiranno il come ed il perché del suo funzionamento a livello nazionale. Vi deve essere fiducia a livello politico, poiché è attraverso la legislazione nazionale che sono attuate le norme dell'UE. Non solo i cittadini, infine, ma anche gli operatori della giustizia, in particolare i magistrati, devono capirle e accettarle e devono quindi essere personalmente convinti della loro necessità e della loro efficacia. La mancanza di

---

<sup>1</sup> GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1, punto 3.2.

<sup>2</sup> Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale e l'armonizzazione della legislazione penale negli Stati, doc. A6-0036/2005.

<sup>3</sup> GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1, punto 4.1.

fiducia ad uno qualsiasi di questi livelli significa che il sistema non funzionerà adeguatamente.

5. Tutti i cittadini europei hanno diritto a un sistema di amministrazione della giustizia di grande qualità in tutto il territorio dell'Unione: ciò è tanto più importante dopo che il Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha indicato nel principio del reciproco riconoscimento la chiave di volta dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le decisioni giudiziarie devono quindi poter circolare liberamente e rapidamente nell'Unione senza i tradizionali controlli e limitazioni. Il reciproco riconoscimento può tuttavia funzionare solo se c'è fiducia fra gli Stati membri, e per rafforzarla il Programma dell'Aia vede nella qualità della giustizia uno dei fattori chiave: "In un'Unione allargata la fiducia reciproca deve trovare fondamento nella certezza che tutti i cittadini europei hanno accesso ad un sistema giudiziario rispondente a livelli di qualità elevati".
6. Un dialogo regolare sulle politiche e sulle prassi nel settore della giustizia è di somma importanza non solo per rafforzare la fiducia reciproca, migliorare il reciproco riconoscimento e l'accesso alla giustizia, ma anche, più in generale, per il buon funzionamento della società in un contesto allargato. L'impatto economico di un sistema giudiziario sano è un aspetto di cui va tenuto conto. La strategia di Lisbona<sup>4</sup> aspira a dinamizzare l'economia europea; e fra buoni sistemi giuridici ed economie dinamiche esiste indubbiamente un legame. Un clima giuridico affidabile è una carta vincente nell'attuale contesto competitivo mondiale, e l'UE deve accompagnare gli sforzi degli Stati membri a tale riguardo.
7. Nel giugno 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla valutazione delle politiche dell'UE in materia di libertà, sicurezza e giustizia<sup>5</sup> ("comunicazione del giugno 2006"). Le attività del forum si innesteranno sul sistema introdotto da tale comunicazione, completando le fasi di raccolta delle informazioni, consultazione delle parti interessate, rendiconto e valutazione approfondita.
8. Nel settembre 2006 la Commissione ha organizzato una riunione d'esperti per valutare l'ampiezza del sostegno al forum. Le reazioni hanno mostrato un'accoglienza favorevole dell'iniziativa da parte degli interessati, che concordano con la Commissione sul fatto che un forum sulla giustizia serva a promuovere la fiducia reciproca a vari livelli. I professionisti del settore e gli altri esperti ritengono opportuno che le loro opinioni, la loro esperienza e la loro competenza siano prese in considerazione nel processo di elaborazione, adozione ed attuazione della legislazione comunitaria.

---

<sup>4</sup> Al Consiglio europeo di Lisbona (23/24 marzo 2000) i capi di Stato e di governo hanno lanciato la strategia di Lisbona, allo scopo di fare dell'UE l'economia più competitiva del mondo e di raggiungere la piena occupazione per il 2010.

<sup>5</sup> COM (2006) 332 definitivo del 28.6.2006.

## 2. SCOPO DEL FORUM

### 2.1. Di cosa c'è bisogno?

9. Attualmente non vi è alcun dialogo regolare né alcun canale di comunicazione consolidato, fra le autorità dell'UE e i professionisti della giustizia, per discutere la ragion d'essere di una proposta legislativa oppure l'impatto delle misure adottate sul funzionamento quotidiano della cooperazione giudiziaria. I testi approvati devono essere valutati in base all'effetto che hanno sui sistemi nazionali.
10. I giuristi che avranno a che fare e che lavoreranno con le misure dell'UE dovrebbero avere la possibilità di esprimersi nelle fasi iniziali del processo d'adozione. Una volta approvato un testo, andrebbe esaminato in che misura è utilizzato, se raggiunge gli obiettivi per i quali è stato elaborato e a quali costi, tenendo conto di ogni conseguenza imprevista e involontaria.
11. Scopo principale del forum sarà migliorare l'elaborazione delle politiche nel settore della giustizia civile e penale, offrendo una piattaforma permanente di dialogo con le parti interessate, valutando l'applicazione dei testi in vigore e contribuendo al rafforzamento della fiducia reciproca a livello europeo.

#### 2.1.1. *Contributo alla fase di valutazione ex ante*

12. Finora gli orientamenti delle politiche e il programma legislativo dell'UE sono stati in gran parte elaborati senza il contributo dei professionisti nella fase iniziale. Quando c'è stato il tempo di presentare un Libro verde prima della stesura di una proposta, tale contributo si è rivelato essere utile. Il forum fornirà così un'opportunità di dialogo proprio nella fase di concezione delle politiche. La Commissione, inoltre, si è impegnata a seguire un sistema di analisi d'impatto approfondite (che comprende l'esame di eventuali conseguenze sui diritti fondamentali) prima dell'adozione di una proposta: l'esperienza pratica del forum sarà usata per contribuire alla preparazione di queste analisi.

#### 2.1.2. *Esame dell'attuazione giuridica e pratica delle misure*

13. Nel settore della giustizia penale e civile, la Commissione è tenuta a preparare una relazione di valutazione sull'attuazione nel diritto nazionale della maggior parte dei testi adottati. In questa fase la Commissione potrebbe consultare il forum<sup>6</sup>.
14. Consultare il forum sarà particolarmente utile per quanto riguarda l'attuazione pratica delle misure. In campo civile, le questioni relative all'attuazione dei testi adottati in base al titolo IV del trattato CE sono soggette alla giurisdizione della Corte di giustizia europea ai sensi dell'articolo 68 del trattato stesso. Inoltre, il meccanismo di controllo di cui all'articolo 226 del trattato CE consente alla Commissione di adire la Corte di giustizia europea se uno Stato membro non rispetta gli obblighi ad esso incombenti. Per quanto riguarda la giustizia penale, un meccanismo istituito da

---

<sup>6</sup> Le conclusioni del Consiglio sul mandato d'arresto europeo, nel giugno 2005, invitavano ad esempio la Commissione a consultare gli Stati membri prima di pubblicare la relazione per evitare ogni malinteso in materia di legislazione nazionale.

un'azione comune del 1997<sup>7</sup> in materia di lotta contro la criminalità organizzata è stato usato per tre cicli di valutazioni: sul funzionamento pratico dell'assistenza giudiziaria; sulla politica di lotta contro la droga e sugli scambi di informazioni fra gli Stati membri e con Europol ai fini di attività di contrasto. Un quarto ciclo, sull'attuazione del mandato d'arresto europeo, è cominciato nel 2006. La valutazione è svolta con l'ausilio di un questionario e con una visita effettuata da gruppi di esperti designati dagli Stati membri, assistiti dal Segretariato generale del Consiglio, e con la partecipazione della Commissione. Lo stesso metodo è usato nella valutazione tra pari delle misure nazionali anti-terrorismo introdotte in seguito alle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio GAI del 20 settembre 2001<sup>8</sup>. Queste valutazioni danno luogo a relazioni che includono raccomandazioni agli Stati membri; ad eccezione della prima relazione sull'assistenza giudiziaria<sup>9</sup>, esse restano tuttavia riservate. Inoltre, i tribunali degli Stati membri che hanno accettato la giurisdizione della Corte di giustizia europea in campo penale possono adire quest'ultima affinché si pronunci in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE, ma questa procedura resta limitata.

15. Il sistema dell'azione comune costituisce una procedura lunga e pesante e non giustificata per tutti gli strumenti, cosicché alcuni di essi, una volta attuati, non vengono valutati. Il forum offrirà un contesto per lo scambio di informazioni pratiche sull'applicazione concreta degli strumenti, rendendo così possibile una migliore valutazione della loro incidenza sulla cooperazione giudiziaria.

*2.1.3. Contributo alla valutazione dell'impatto globale delle misure dell'UE sui sistemi giudiziari nazionali e sul funzionamento della cooperazione giudiziaria*

16. La valutazione, dal punto di vista giuridico e pratico, dell'attuazione degli strumenti adottati non è sufficiente se non si esamina l'impatto di tali strumenti sugli obiettivi di politica generale, cioè sul funzionamento dello spazio giudiziario europeo nel suo insieme.

17. Occorre esaminare in modo più globale l'impatto delle politiche dell'UE in modo da poter elaborare criteri che permettano di giudicare se la misura:

- ha raggiunto l'obiettivo specifico prefissato (per il mandato d'arresto europeo, ad esempio, la semplificazione e l'accelerazione delle estradizioni nell'Unione);
- ha contribuito a un obiettivo generale dell'Unione europea (ad esempio facilitare e accelerare la cooperazione fra le autorità giudiziarie, attuare in modo più efficace le decisioni giudiziarie nell'Unione, migliorare l'accesso alla giustizia per i cittadini europei, combattere la criminalità organizzata e promuovere la fiducia reciproca);
- ha avuto conseguenze impreviste (positive o negative).

---

<sup>7</sup> Azione comune 97/827/GAI, adottata dal Consiglio il 5 dicembre 1997.

<sup>8</sup> Decisione del Consiglio 2002/996/GAI del 28 novembre 2002 che istituisce un meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e della loro attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo (GU L 349 del 24.12.2002).

<sup>9</sup> Relazione finale sul primo ciclo di valutazioni – Assistenza giudiziaria in materia penale (2001/C 216/02).

18. Se del caso potrebbe essere effettuata un'analisi costi-benefici, prendendo in considerazione criteri finanziari e non.

#### 2.1.4. *Contributo al dialogo sulla qualità della giustizia allo scopo di rafforzare la fiducia reciproca*

19. Il forum fornirà l'opportunità di discutere e dialogare dei rispettivi sistemi giudiziari e, migliorandone la conoscenza, promuoverà così la fiducia reciproca. I rappresentanti dei sistemi giudiziari nazionali dovrebbero incontrarsi regolarmente per discutere tali questioni, per scambiarsi informazioni sulle migliori prassi e, ove opportuno, elaborarne altre.

20. Nella sua comunicazione del 2005 sul reciproco riconoscimento e il rafforzamento della reciproca fiducia nell'UE<sup>10</sup>, la Commissione ha descritto come intende promuovere la fiducia reciproca con una serie di misure di accompagnamento (rafforzamento dei meccanismi di valutazione, promozione della messa in rete degli operatori di giustizia e sviluppo della formazione giudiziaria). Il forum avrà un ruolo da svolgere nelle prime due attività, e potrebbe influire sulla terza. Che il contatto fra gli operatori aumenti la fiducia reciproca, è cosa dimostrata; inoltre, queste misure di accompagnamento portano a una migliore comprensione non solo delle misure dell'UE, ma anche dei sistemi nazionali. Nell'ambito del Programma di scambio per le autorità giudiziarie<sup>11</sup>, ad esempio, i contatti sviluppati fra gli operatori della giustizia hanno facilitato la cooperazione giudiziaria in casi concreti e hanno permesso loro di individuare buone prassi giudiziarie (ad esempio in materia di gestione dei tribunali, di scadenze o di assistenza alle vittime) e di migliorare di conseguenza le proprie. Le attività di questo tipo dovrebbero essere più sistematiche per avere maggiore effetto. In campo civile, il regolamento (CE) n. 1206/2001 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove rappresenta un altro grande passo avanti nel rafforzamento della fiducia reciproca fra tali autorità. La Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale svolge un ruolo importante nella promozione dello scambio di buone prassi.

## 2.2. **Collaborazione efficace col Consiglio d'Europa**

21. Il Consiglio d'Europa applica una serie di meccanismi di analisi e valutazione settoriale che funzionano in modo analogo<sup>12</sup>. L'istanza principale ai fini della costruzione di una fiducia reciproca nell'UE è la Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), il cui scopo è migliorare la qualità dei sistemi giudiziari degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il compito principale della CEPEJ è garantire la corretta attuazione dei principi e delle norme sull'efficienza della giustizia negli Stati membri. La relazione di valutazione dei sistemi giudiziari europei del 2006 contiene dati dettagliati sullo stato della giustizia.

---

<sup>10</sup> COM(2005)195 del 19.5.2005.

<sup>11</sup> Nel programma di lavoro annuale 2007.

<sup>12</sup> Ad esempio GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione) e MONEYVAL (Comitato di esperti per la valutazione di misure contro il riciclaggio di capitali), creati sul modello del GAFI; CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani); GRETA (creato nel quadro della Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani).

22. È fondamentale che le attività dell'UE siano coerenti con quelle del Consiglio d'Europa, e che siano evitati doppioni del lavoro della CEPEJ. La cooperazione fra la Commissione e la CEPEJ dovrebbe essere portata avanti e potrebbe comprendere iniziative comuni per migliorare la qualità della giustizia e rafforzare la fiducia reciproca.
23. Il forum contribuirà a una tale cooperazione, ad esempio facendo tesoro dei risultati dei lavori della CEPEJ e lavorando con essa in modo costruttivo. Un rappresentante della CEPEJ dovrebbe partecipare al forum.
24. È importante tenere conto delle specificità dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento e dell'obiettivo di un migliore accesso alla giustizia UE come riflesso dell'alto grado di integrazione cui aspirano gli Stati membri dell'UE. Potrebbero essere realizzati studi specifici avvalendosi dei lavori della CEPEJ: questioni come la qualità dell'interpretazione nei tribunali o i servizi giudiziari dal punto di vista dell'utente, adottando un approccio "incentrato sul cliente", si presterebbero a un tale esame.

### **3. RUOLO DEL FORUM**

#### **3.1. Esaminare la giustizia nell'UE**

##### *3.1.1. La fase ex ante*

25. Il forum sarà invitato a commentare, consigliare, offrire la propria competenza fin dalle fasi iniziali dell'elaborazione dei programmi legislativi. Una volta decisa l'opportunità di un'azione a livello UE in uno specifico settore, il forum sarà consultato sulle implicazioni pratiche di ogni opzione, e potrebbe essere invitato a contribuire, nello specifico, alla stesura dell'analisi d'impatto approfondita per la misura in questione.

##### *3.1.2. Esaminare l'attuazione giuridica e pratica*

26. In campo penale, il lavoro di valutazione della Commissione si concentra essenzialmente sull'attuazione giuridica dei testi. In pratica, l'impatto delle relazioni della Commissione si vede diminuito per la mancanza di un loro esame approfondito e di un follow-up da parte del Consiglio. La situazione è aggravata dalla mancanza di possibilità di ricorso davanti alla Corte di giustizia europea in caso di inosservanza.
27. In campo civile, gli studi preparati prima di presentare la relazione di valutazione dell'applicazione di uno strumento legislativo potrebbero fornire un'utile panoramica della situazione: queste relazioni non sono tuttavia richieste per tutti gli strumenti in vigore, e la loro periodicità non permette di tenere conto delle difficoltà e dei problemi legati all'applicazione degli strumenti interessati.
28. La Commissione non ritiene necessario, a questo stadio, presentare una specifica legislazione in questo campo. Questa esigenza sarà comunque nuovamente analizzata una volta istituito il forum, e in particolare, per quanto riguarda il settore penale, sarà esaminata la necessità di rivedere l'azione comune del 1997.

### 3.1.3. *Esaminare il funzionamento generale della cooperazione giudiziaria*

29. Il forum sarà composto principalmente da operatori della giustizia, rappresentanti delle amministrazioni giudiziarie nazionali ed esponenti del mondo accademico: fornirà quindi una prospettiva diversa e potrà offrire un approccio globale alla cooperazione giudiziaria vista nel suo insieme, se del caso, così come un esame più mirato delle misure UE.
30. Il forum interverrà altresì in questa fase del meccanismo di valutazione della Direzione generale "Giustizia, libertà e sicurezza". La comunicazione del giugno 2006 presenta il meccanismo di valutazione in tre fasi della Direzione generale, che riguarda tutti i suoi ambiti. La prima fase prevede la creazione di un sistema di raccolta e condivisione delle informazioni (per mezzo di apposite schede), in cui devono rientrare gli obiettivi politici e i principali strumenti. La seconda fase consiste in un riesame e in un'analisi delle informazioni raccolte. La terza fase comprende una valutazione mirata<sup>13</sup> di specifici ambiti o strumenti. Il meccanismo vuole essere globale e riguarda tutte le politiche trattate dalla Direzione generale "Giustizia, libertà e sicurezza", basandosi sulle prassi attuali e usando i dati esistenti. Le opinioni degli Stati membri e della società civile devono essere raccolte e prese in considerazione. La Commissione cerca di evitare doppioni nel lavoro svolto a livello UE e a livello nazionale, e sta attualmente discutendo col Consiglio il preciso meccanismo da adottare e come utilizzare al meglio la rete di punti di contatto istituita dalla comunicazione. I lavori del forum andranno ad integrare il meccanismo generale di valutazione; il forum fornirà le competenze concrete necessarie per la consultazione delle parti interessate<sup>14</sup> e per la fase della valutazione approfondita<sup>15</sup>. Uno dei suoi ruoli sarà quello di suggerire ambiti che necessitano di uno studio approfondito e di dirigere e gestire tali studi.

### 3.1.4. *Rafforzare la fiducia reciproca*

31. Riunendo regolarmente i professionisti e incoraggiando lo scambio di vedute sull'attuazione degli strumenti UE, sulle politiche dell'Unione in materia di giustizia e sulla loro interazione con i sistemi giudiziari nazionali, il forum svolgerà un ruolo chiave nel miglioramento della mutua comprensione, nella costruzione graduale di una cultura giudiziaria comune e nello sviluppo di una fiducia reciproca.

## 4. **COMPOSIZIONE E METODI DI LAVORO DEL FORUM**

### 4.1. **Composizione**

32. Le informazioni devono essere raccolte presso più fonti: Stati membri, organi giudiziari, professionisti del settore, organizzazioni non governative specializzate, mondo accademico e, idealmente, utenti della giustizia. Gli Stati membri possono inviare delegati alle sedute plenarie del forum e a gruppi di lavoro specifici, se lo desiderano. Alla riunione d'esperti del settembre 2006 i delegati di alcuni Stati membri hanno chiaramente indicato di non voler essere coinvolti in procedure troppo

---

<sup>13</sup> Sezione 4.1 della comunicazione del giugno 2006.

<sup>14</sup> Sezione 4.1.1. della comunicazione del giugno 2006.

<sup>15</sup> Ibid., punto 32.

pesanti. La partecipazione o meno alle attività del forum sarà quindi a discrezione degli Stati membri, a parte per la plenaria in cui la presenza dei delegati è auspicabile.

33. La Commissione inviterà un rappresentante del Consiglio d'Europa, preferibilmente della CEPEJ, a partecipare al forum, affinché ciascuno possa seguire i lavori dell'altro e si collabori per evitare doppioni e promuovere la complementarità.
34. Dovranno essere rappresentati Eurojust e le reti giudiziarie europee (in materia penale<sup>16</sup> e in materia civile e commerciale<sup>17</sup>), così come le reti professionali europee attive nel campo della giustizia a livello dell'Unione. La Commissione apprezza l'apporto di reti quali la Rete europea dei Consigli della magistratura (European Network of the Councils for the Judiciary, ENCJ)<sup>18</sup>, la Rete europea dei presidenti delle Corti supreme (European Network of Presidents of Supreme Courts<sup>19</sup>), l'Associazione dei Consigli di Stato (Association of the Councils of State<sup>20</sup>), l'Associazione europea dei giudici amministrativi (European Association of Administrative Judges), il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE)<sup>21</sup>, l'Associazione dei magistrati dell'Unione europea (European Judges and Prosecutors Association<sup>22</sup>), l'Associazione europea degli avvocati penalisti (European Criminal Bar Association ECBA)<sup>23</sup>, Eurojustice<sup>24</sup> la Rete notarile europea (European Notarial Network)<sup>25</sup>, PEOPIL (Associazione pan-Europea di giuristi operanti nel settore della responsabilità civile)<sup>26</sup> e la Rete europea di formazione giudiziaria. La Commissione inviterà a partecipare al forum organizzazioni non governative specializzate che rappresentano gli utenti della giustizia (ad esempio MEDEL, JUSTICE, Amnesty International, Victim Support Europe<sup>27</sup>). Il forum sarà inoltre aperto a esperti in materia giudiziaria dei paesi candidati.
35. La Commissione intende coinvolgere le reti accademiche, come la Rete accademica di diritto penale europeo (European Criminal Law Academic Network, ECLAN), l'Associazione internazionale di diritto penale (International Association of Penal Law, AIDP), Eurodefensor, per promuovere un approccio scientifico e oggettivo e permettere un ampio scambio di idee fra esperti con opinioni diverse. Intende anche far partecipare, nel modo più consono, la Corte di giustizia europea e l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea.
36. A seconda dei temi discussi possono essere invitati membri *ad hoc* che siano competenti in materia. Alcune organizzazioni professionali nazionali (ad esempio ordini di avvocati) hanno mostrato interesse per misure specifiche. La loro

---

<sup>16</sup> <http://www.ejn-crimjust.eu/>  
<sup>17</sup> <http://ec.europa.eu/civiljustice/>  
<sup>18</sup> <http://195.55.151.16/encj/>  
<sup>19</sup> <http://www.uepcsj.org/uk/rpcsjuje.php?nopage=187>  
<sup>20</sup> <http://www.juradmin.eu>  
<sup>21</sup> <http://www.ccbe.org/>  
<sup>22</sup> <http://www.amue-ejpa.org>  
<sup>23</sup> <http://www.ecba.org/>  
<sup>24</sup> <http://www.eurojustice.org/>  
<sup>25</sup> <http://www.cnue.eu>  
<sup>26</sup> <http://www.peopil.com>  
<sup>27</sup> <http://www.euvictimservices.org/>

prospettiva è diversa da quella dei loro omologhi che lavorano a livello europeo e, se lo desiderano, il loro apporto sarà usato per questioni specifiche.

#### **4.2. Metodi di lavoro del forum**

37. Il forum si riunirà regolarmente, più volte all'anno. Avrà luogo una seduta plenaria annuale, mentre i sottogruppi si riuniranno ogniqualvolta necessario<sup>28</sup>. I sottogruppi si costituiranno in funzione degli ambiti d'interesse o dei temi specifici che richiedono attenzione, alcuni in campo civile, altri in campo penale, ed esamineranno questioni particolari come l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto al sistema giudiziario (ad esempio celerità ed equità), il trattamento delle vittime, i servizi di traduzione ed interpretazione, l'audizione delle parti, il rispetto del diritto a un giusto processo, la rapida esecuzione delle obbligazioni e un migliore accesso alla giustizia.
38. Su base *ad hoc*, il forum potrà essere invitato a fornire una valutazione esterna ai fini della stesura della relazione della Commissione sull'attuazione della legislazione. Parteciperà a lavori di valutazione riguardanti la corretta attuazione delle misure (alla scadenza del termine d'attuazione) e il loro successo in un periodo successivo (ad esempio 5 anni dopo l'entrata in vigore).
39. Ogni organizzazione membro del forum deve designare una persona di contatto che cercherà di partecipare ad ogni sessione per garantire la continuità del dibattito. Se le persone di contatto si incontrano regolarmente e stringono conoscenza, tale continuità, così come scambi più liberi e discussioni più aperte, saranno facilitati.
40. Un aspetto importante del lavoro del forum sarà quello di mettere a fuoco le prassi migliori. Lo scambio di tali prassi potrebbe essere promosso con progetti finanziati da programmi UE.
41. Il forum parteciperà alla selezione del vincitore del premio biennale "Bilancia di cristallo", istituito nel 2005 dalla Commissione e dal Consiglio d'Europa per ricompensare l'innovazione nelle prassi organizzative della giustizia civile e nei procedimenti giudiziari in Europa, allo scopo di incentivare un migliore funzionamento del sistema di giustizia civile. La Commissione sta considerando la possibilità di indire un altro premio biennale per un progetto transnazionale volto a migliorare la conoscenza reciproca e lo scambio di migliori prassi nel settore penale, che verrebbe conferito in alternanza con quello per la giustizia civile. I progetti candidati potranno essere studi comparativi e/o progetti di cooperazione concreta basati sul gemellaggio di tribunali, procure, ordini di avvocati o amministrazioni penitenziarie/infrastrutture per misure alternative alla detenzione.
42. I compiti del forum includeranno l'esame della questione delle statistiche. Mancano attualmente statistiche comparabili<sup>29</sup>, il che rende difficile un confronto sensato fra i sistemi giudiziari, ma sono in vista dei miglioramenti. Nel settore penale i dati saranno raccolti in modo più sistematico: è stato difatti istituito un apposito gruppo di

---

<sup>28</sup> Il costo delle azioni di cui alla presente comunicazione sarà sostenuto con i rilevanti strumenti finanziari (in particolare il programma "Giustizia penale" – Decisione 2007/126/GAI del Consiglio) nell'ambito delle dotazioni esistenti.

<sup>29</sup> Si vedano la relazione della CEPEJ e le statistiche SPACE.

esperti UE<sup>30</sup> nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale, che nel 2007 si è riunito due volte (aprile e dicembre). In seguito alle discussioni della riunione di aprile sono stati creati due sottogruppi tematici, sulle questioni della tratta degli esseri umani e del riciclaggio di denaro. È stato inoltre deciso di istituire un sottogruppo di esperti che si concentrerà sulle statistiche in materia di giustizia penale. Per quanto riguarda il settore della giustizia civile, sono disponibili statistiche tratte da studi mirati e da valutazioni d'impatto. Il forum assisterà la Commissione dando la propria opinione su queste statistiche, migliorando i metodi e utilizzando meglio i dati disponibili.

43. Per divulgare le conclusioni del forum e per promuovere il dialogo e la consultazione verrà creato un sito Internet che conterrà la maggior parte dei suoi lavori e studi, e che sarà una sede permanente di discussione fra i membri del forum e faciliterà gli scambi con le parti interessate e con i cittadini in genere.
44. La Commissione pubblicherà una relazione sulle attività del forum, che presenterà regolarmente al Consiglio e al Parlamento europeo.

## 5. CONCLUSIONI

Il forum fornirà alla Commissione uno strumento unico per capire meglio l'impatto degli strumenti comunitari esistenti e l'esigenza di nuovi strumenti e, più in generale, per promuovere la fiducia reciproca. Offrendo una sede di confronto costante fra esperienze diverse e vedute contrastanti, porterà a una migliore conoscenza reciproca e a una maggiore comprensione degli altri sistemi. La regolarità delle riunioni, la gamma di competenze e la partecipazione di tutti i settori del sistema giudiziario contribuiranno a mettere a punto la valutazione sistematica, obiettiva e imparziale annunciata nel Programma dell'Aia.

---

<sup>30</sup> Decisione 2006/581/CE della Commissione del 7 agosto 2006 che istituisce un gruppo di esperti nel campo delle esigenze politiche in materia di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale, GU L 234 del 29.8.2006, pag. 29.